

Comune di Monte San Pietro (BO)



PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

Ai sensi dell'articolo 183 comma 15 D.lgs 50/2016 afferente la gestione e l'efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione del
Comune di Monte San Pietro (BO)
Revisione 1 del 01/2019

SEZIONE 4 - CONVENZIONE

DOCUMENTO 4.4 - Indicatori di performance

CATEGORIA -

NOME FILE REL_4.4_0.docx

CODICE 4.4

Proponente

Siram
by **VEOLIA**

Siram SpA
Via Anna Maria Mozzoni, 12
20152 MILANO
Tel. 02.412981

SIRAM SpA
Un Procuratore
Ing. Marco Bongiorno

Progettista

COOPERATIVE INGEGNERI
ING. *[Signature]*
N. 1354
PROVINCIA DI PAVIA



Sommario

1	INDICATORI DI PERFORMANCE	2
1.1	PROVVEDIMENTI PER INADEMPIENZE AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI.....	2
1.2	ELENCO DEGLI INDICATORI E MISURE DELLE PENALI	3
1.2.1	Modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico	4

Il presente documento 4.4_rev01 - INDICATORI DI PERFORMANCE **sostituisce integralmente** il precedente documento consegnato all'Amministrazione Comunale di Monte San Pietro (BO) in data 26/09/2018, in quanto **rettificata da SIRAM S.p.A.** a seguito delle **richieste di integrazioni** dell'Amministrazione Comunale presentate con le note 19726 del 12.11.2018 e 21352 del 06.12.2018.



1 INDICATORI DI PERFORMANCE

1.1 PROVVEDIMENTI PER INADEMPIENZE AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

In caso di riscontrata carenza nella gestione dei servizi oggetto della concessione, verrà addebitata al Concessionario, al quale la predetta carenza sia imputabile, una penale per ciascuna carenza riscontrata, secondo quanto di seguito specificato.

Resta inoltre impregiudicata ogni azione del Concedente nei confronti del Concessionario per gli eventuali maggiori danni subiti.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da una formale contestazione scritta dell'inadempienza, inviata a mezzo PEC, alla quale il Concessionario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, sempre a mezzo PEC, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione.

Il Concedente, una volta valutate le giustificazioni del Concessionario, stabilirà se applicare la penale. La penale applicata non sarà in alcun modo recuperabile.

L'incameramento di tutte le penali di cui al presente documento avverrà mediante trattenuta sul Canone successivo.

Si provvederà all'escussione della cauzione di cui all'articolo 183, comma 13, seconda parte del D.Lgs. n. 50/2016, solo qualora l'importo della penale risultasse superiore all'ammontare del Canone successivo e/o qualora il Canone successivo fosse d'importo pari a zero.

L'escussione della cauzione di cui all'articolo 183, comma 13, seconda parte del D.Lgs. n. 50/2016, che potrà essere totale o parziale, obbliga sin d'ora il Concessionario alla sua reintegrazione dopo ogni escussione.

Le penali per la carente gestione dei Servizi imputabile al Concessionario potranno essere a questi addebitate senza alcun limite massimo di valore.

Qualora l'inadempimento imputabile al Concessionario riguardi una pluralità di Servizi le relative penali potranno essere applicate in maniera cumulativa e, comunque, senza alcun limite massimo di valore.

Nel caso in cui il cumulo delle penali irrogate al Concessionario dovesse superare il 10% (dieci per cento) del valore del Canone annuo previsto nel contratto di concessione, al netto dell'IVA e al lordo dell'indicizzazione, il Concedente potrà avvalersi del diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 23 della Convenzione.



1.2 ELENCO DEGLI INDICATORI E MISURE DELLE PENALI

Servizio pubblica illuminazione:

- ◆ Per eventuali interruzioni del servizio non autorizzate:
 - al verificarsi di ogni interruzione superiore a 48 ore consecutive, una penale per ogni giorno pari all'1 per mille del Canone per ciascuna porzione di Rete per la quale si sia verificato il ritardo;
 - nel caso di grave inadempienza, la risoluzione del contratto con le conseguenze più avanti previste in tale eventualità.
- ◆ Per ogni accertato ritardo nella tempistica di accensione e di spegnimento della Rete di pubblica illuminazione saranno applicate le seguenti penali:
 - Per ogni ritardo superiore a 15 (quindici) minuti rispetto all'orario prestabilito verrà applicata una penale pari a 50,00 €, per ciascuna porzione di Rete per la quale si sia verificato il ritardo;
 - Per ogni successivo e ulteriore ritardo superiore a 30 (trenta) minuti rispetto all'orario prestabilito verrà applicata una penale pari a 100,00 €, per ciascuna porzione di Rete per la quale si sia verificato il ritardo;

Attività di manutenzione per il servizio pubblica illuminazione:

- ◆ Per ogni accertato ritardo nella tempistica d'intervento per interventi ordinari nel servizio di Pubblica Illuminazione, saranno applicate le seguenti penali:
 - Per ogni giorno naturale e consecutivo di mancato intervento (oltre i limiti temporali disciplinati dal Progetto di Gestione) verrà applicata una penale pari a 100,00 € per ciascuna porzione di Rete.
- ◆ Per ogni accertato ritardo nella tempistica d'intervento per interventi programmabili nel servizio di pubblica illuminazione, saranno applicate le seguenti penali:
 - Per ogni giorno naturale e consecutivo di mancato intervento (oltre i limiti temporali disciplinati dal Progetto di Gestione) verrà applicata una penale pari a 100,00 € per ciascuna porzione di Rete.
- ◆ Per ogni accertato ritardo nella tempistica d'intervento per interventi in emergenza e urgenza chiesti al personale reperibile saranno applicate le seguenti penali:
 - per ogni ritardato intervento compreso tra 30 (trenta) e 60 (sessanta) minuti consecutivi oltre i limiti temporali disciplinati dal Progetto di Gestione verrà applicata una penale pari a 100,00 € per ciascuna porzione di Rete;
 - per ogni successivo e ulteriore ritardo di 60 (sessanta) minuti consecutivi oltre i limiti temporali disciplinati dal Progetto di Gestione verrà applicata una penale pari a 200,00 € per ciascuna porzione di Rete.

Preventivi, sopralluoghi, pratiche amministrative, opere e orari di lavoro:

- ◆ Per ritardi nella fornitura di preventivi, sopralluoghi, pratiche amministrative, programmi di lavoro, per ogni accertamento che stabilisca che le cause del mancato controllo sono riconducibili alla responsabilità del Concessionario:
 - per mancata o ritardata fornitura di preventivi e sopralluoghi (oltre i 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta), una penale pari a 100,00 € per ogni giorno di ritardo;
 - per mancata o ritardata risposta a richieste di dati da parte del Concedente (oltre i 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta), una penale pari a 100,00 € per ogni giorno di ritardo;
 - per mancata o ritardata fornitura di relazioni di consistenza (oltre i 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta), una penale pari a 100,00 € per ogni giorno di ritardo;
 - per mancata o ritardata fornitura dei programmi di lavoro rispetto alle richieste del Concedente o alle scadenze previste nel contratto, una penale pari a 200,00 € per ogni giorno di ritardo.

Sicurezza:

- ◆ Per il mancato rispetto dei tempi di redazione del Piano di Sicurezza, si applicherà una penale pari a 100,00 € per ogni giorno di ritardo.



4.4_rev01 - INDICATORI DI PERFORMANCE

- ♦ Per mancato rispetto delle norme di sicurezza:
 - per ogni accertata mancata esposizione di cartelli di sicurezza e/o di cantiere si applicherà una penale pari a 100,00 € per ogni giorno di mancata esposizione;
 - per ogni accertato mancato rispetto del PSC o POS si applicherà una penale pari a 300,00 € per ogni punto di mancato rispetto;
 - per l'utilizzo di personale alle dirette dipendenze o di subappaltatori/subfornitori non formalmente autorizzato all'accesso al cantiere si applicherà una penale di 300,00 € per ogni persona non autorizzata, oltre alla segnalazione agli organi di vigilanza e controllo e quant'altro previste da disposizioni di legge.
- ♦ Per ritardi di consegna della "reportistica economico-gestionale":
 - per ritardata consegna della reportistica economico-gestionale, oltre i 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta, una penale pari a 50,00 € per ogni giorno di ritardo;

1.2.1 Modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico

I valori minimi garantiti di risparmio di energia elettrica, che verranno generati dagli interventi eseguiti sugli impianti di Pubblica Illuminazione nell'ambito della Concessione, sono riportati all'interno del doc. 4.1 – Bozza di Convenzione.

Si precisa che l'obiettivo di risparmio energetico si considera raggiunto quando la somma dei consumi derivanti dalle letture annuali ai contatori risulta inferiore o uguale al valore obiettivo.

Ovviamente i valori di risparmio sono funzione delle condizioni alle quali è formulato il canone annuale (parametri convenzionali); pertanto gli obiettivi di risparmio saranno verificati confrontando il consumo obiettivo con i consumi misurati annualmente e ricalcolati alle condizioni di riferimento, come di seguito descritto.

La prima verifica del raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico sarà effettuata un anno dopo la data di fine Lavori e le successive saranno effettuate con frequenza annuale.

Nella verifica del raggiungimento del risparmio energetico garantito si farà riferimento al risparmio complessivo generato dal complesso delle opere e non dal singolo intervento. Tale valore di risparmio energetico garantito è parte integrante del contratto e individua una delle finalità della Concessione.

Pertanto:

L'Obiettivo di risparmio si ritiene raggiunto se il risparmio misurato annualmente e riportato alle condizioni di riferimento è superiore, o al più uguale, al risparmio garantito di energia elettrica.

Ovvero se:

$$\frac{\text{Cons EE}_{\text{rif}} - \text{Cons EE}_{\text{mis,rif}}}{\text{Cons EE}_{\text{rif}}} \geq \% \text{ RISP EE}$$

Con:

- ♦ $\text{Cons EE}_{\text{mis,rif}} = \text{Cons EE}_{\text{mis}} \times (H_{\text{rif}} / H_{\text{i-esimo}})$

dove:

- ♦ $\text{Cons EE}_{\text{rif}}$ = Consumo Convenzionale di riferimento dell'Energia Elettrica degli impianti di Pubblica Illuminazione, come dichiarato all'interno del documento 5.2;
- ♦ $\% \text{ RISP EE}$ = risparmio garantito di energia elettrica, così come definito all'interno del doc. 4.1 – Bozza di Convenzione;
- ♦ $\text{Cons EE}_{\text{mis,rif}}$ = consumo di energia elettrica degli impianti di Pubblica Illuminazione misurato nell'anno i-esimo e riferito ai parametri di riferimento;



4.4_rev01 - INDICATORI DI PERFORMANCE

- ♦ $Cons EE_{mis}$ = consumo di energia elettrica relativo degli impianti di Pubblica Illuminazione misurato nell'anno i-esimo ai contatori, espresso in MWh.
- ♦ H_{rif} = Numero di riferimento delle ore di accensione degli impianti di Pubblica Illuminazione, pari a 4.200;
- ♦ $H_{i-esimo}$ = Numero di ore di accensione degli impianti di Pubblica Illuminazione nell'anno i-esimo.

L'Obiettivo di risparmio si ritiene non raggiunto se il risparmio misurato annualmente e riportato alle condizioni di riferimento è inferiore al risparmio garantito di energia elettrica.

Ovvero se:

$$\frac{Cons EE_{rif} - Cons EE_{mis,rif}}{Cons EE_{rif}} < \% RISP EE$$

In tal caso il Concessionario subirà un effetto negativo all'interno del proprio PEF in quanto nulla potrà essere imputato al Concedente per i mancati risparmi rispetto a quelli obiettivi stabiliti.

Inoltre, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico, al Concessionario sarà applicata una penale proporzionale alla quantità di consumo eccedente il valore obiettivo, come di seguito definita.

Qualora invece il Concessionario, a seguito di una gestione particolarmente efficiente degli impianti, ottenga risparmi oltre l'obiettivo dichiarato, il Concessionario beneficerà del risultato conseguito.

Mancato raggiungimento degli obiettivi di risparmio di energia elettrica

In caso di mancato raggiungimento del risparmio garantito di energia elettrica, al Concedente sarà applicata una penale proporzionale alla quantità di consumo eccedente il valore obiettivo, ovvero pari a:

$$[Cons EE_{mis} - Cons EE_{ric} * (1 - \% RISP EE)] * (80\% * TE_{rif}) * F_{EE}$$

Con:

F_{EE}	Se:
$F_{EE} = 20\%$	♦ $(\% RISP EE - 3\%) \leq \frac{Cons EE_{rif} - Cons EE_{mis,rif}}{Cons EE_{rif}} < (\% RISP EE)$
$F_{EE} = 35\%$	♦ $(\% RISP EE - 5\%) \leq \frac{Cons EE_{rif} - Cons EE_{mis,rif}}{Cons EE_{rif}} < (\% RISP EE - 3\%)$
$F_{EE} = 75\%$	♦ $(\% RISP EE - 7\%) \leq \frac{Cons EE_{rif} - Cons EE_{mis,rif}}{Cons EE_{rif}} < (\% RISP EE - 5\%)$
$F_{EE} = 100\%$	♦ $\frac{Cons EE_{rif} - Cons EE_{mis,rif}}{Cons EE_{rif}} < (\% RISP EE - 7\%)$

dove:

- ♦ sommatoria relativa a tutti i j $Cons EE_{ric}$ = Consumo ricalcolato dell'Energia Elettrica degli impianti di Pubblica Illuminazione, così come definito all'interno del doc. 5.2 – Criteri di adeguamento e di revisione del Canone;
- ♦ TE_{rif} = tariffa unitaria di riferimento del Servizio di Pubblica Illuminazione, così come definito all'interno del doc. 5.2 – Criteri di adeguamento e di revisione del Canone.